

## **DM forestazione urbana e periurbana**

### **FAQ**

(D. = Domanda; R. = Risposta)

**1 D.** I fondi del DM pertinenti il 2020 restano salvaguardati considerando la consegna dei progetti al Ministero entro i 120 giorni dalla pubblicazione del decreto?

**1 R.** Le risorse (in conto capitale) stanziare per il 2020 sono state impegnate e trasferite nel 2021.

**2 D.** Per gli studi propedeutici al progetto occorre tempo e quindi, se necessita, è possibile chiedere proroghe della scadenza dei 120 giorni dalla pubblicazione del DM per la presentazione dei progetti?

**2 R.** Non sono previste proroghe della scadenza per la presentazione dei progetti.

**3 D.** Si può considerare la disponibilità giuridica dell'area proposta per l'intervento su terreni privati, se già destinati o destinabili a verde pubblico o a bosco?

**3 R.** L'attestazione della disponibilità giuridica delle aree di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) è necessaria e va indicata nella presentazione del progetto allegando il relativo atto documentale sottoscritto dal soggetto proprietario, pubblico o privato.

**4 D.** Quali sono gli obblighi pertinenti la destinazione d'uso dei terreni proposti per gli interventi?

**4 R.** La destinazione d'uso deve essere coerente con le finalità del DM chiaramente espresse nell'art1.

**5 D.** Su quali criteri si basa la scelta dei progetti e delle aree di intervento da presentare da parte di ogni città metropolitana?

**5 R.** La scelta dei progetti da presentare al Ministero e quindi delle relative aree di intervento è a discrezione della Città metropolitana che predispone o acquisisce e seleziona un numero massimo di 5 progetti, ciascuno dell'importo non superiore a € 500.000, sulla base delle criticità ambientali della realtà territoriale che vuole migliorare, tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nel DM.

**6 D.** Quale sarà la procedura di valutazione?

**6 R.** I progetti ritenuti ammissibili saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con i criteri indicati nel decreto e nell'Allegato 2 allo stesso e, quindi, saranno collocati in una unica graduatoria a cominciare, in primis, dal miglior progetto di ciascuna Città metropolitana.

**7 D.** Come deve avvenire la presentazione dei progetti?

**7 R.** La presentazione dei progetti, prevista entro 120 giorni dalla pubblicazione del DM, deve rispettare i Requisiti per l'ammissibilità di cui all'art. 3 e Le modalità per la progettazione degli interventi di cui all'art. 4, con relativo livello di progettazione di "progetto definitivo" o Programma di dettaglio (POD).

**8 D.** La manutenzione dopo l'impianto e dopo il progetto di chi sarà a carico?

**8 R.** La manutenzione degli impianti arborei (realizzati è di almeno 7 anni a partire dall'anno solare successivo alla messa a dimora delle piante ed avverrà con apposite cure colturali dalle ripuliture all'irrigazione di soccorso, alla sostituzione delle fallanze, ecc.) è parte integrante dell'intervento e pertanto sarà a carico della ditta a cui compete la messa a dimora delle piante (art.4 punto 2 lettere m), n) o) del DM.

**9 D.** Il termine "postime" utilizzato nel Decreto sembrerebbe riferirsi a piantine forestali da rimboschimento quindi in fitocella o radice nuda di dimensioni inferiori al metro di altezza. Ciò è ottimale in contesti extraurbani e periurbani mentre all'interno delle aree urbane può creare un problema sia di "immagine" dell'intervento che forse non verrebbe percepito dai cittadini, sia di gestione legata alla fruizione ed alle necessità manutentive ben diverse dalle zone di campagna esterna alle città. Si chiede un chiarimento a riguardo, anche per i relativi effetti economici sul progetto.

**9 R.** L'obiettivo principale del DM è chiaramente finalizzato a realizzare foreste urbane e periurbane (art.1 finalità) per migliorare la qualità dell'aria e favorire il sequestro del carbonio. Sono anche previsti impianti arborei da legno e interventi di reimpianto e di selvicoltura. Non si fa cenno ad alberate urbane o a giardini. Per questa ragione (art.4 punto c) si parla di "tipologia del postime".

**10 D.** Termine di presentazione dei progetti – Art. 2 comma 4. Il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione del DM, per la presentazione dei progetti al Ministero, è riferito sia al 2020 che al 2021, o per i progetti oggetto di finanziamento per il 2021 è previsto un altro termine che verrà successivamente comunicato?

**10 R.** I progetti che dovranno pervenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del DM (11.11.2020) riguardano il finanziamento 2020.

**11 D.** Requisiti di ammissibilità – documentazione di cui all'Art. 3, comma 1. È sufficiente attenersi alle indicazioni riportate nell'art. 3 comma 1 del DM per la tipologia di documentazione da inviare con la domanda di partecipazione?

**11 R.** Sì, purché si risponda anche a quanto previsto nel comma 2 dello stesso art.3 in merito alla superficie minima.

**12 D.** Requisiti di ammissibilità - Art. 3, commi 1 e 2:

- Comma 1: nel caso di terreni in affitto, l'attestazione di disponibilità giuridica delle aree deve essere sottoscritta sia dall'affittuario che dal locatore?

- Comma2: cosa si intende per "progetto unitario" per aree "non contigue" da forestare? Può intendersi come tale, per esempio, il "completamento di una rete ecologica prevista lungo le aste fluviali" che coinvolge il territorio di più comuni? Inoltre, può intendersi anche un unico progetto che riunisce lotti in comuni diversi seguendo finalità, modalità di impianto, gestione e monitoraggio simili?

**12 R.:** Comma 1: Sì, da entrambi.

Comma2: Non è detto in quanto la rete ecologica può, nel suo sviluppo territoriale rispondere a obiettivi di tutela ambientale diversi. I "3 ettari" possono essere non contigui, purché "*strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario*" (art.3, comma 2).

**13 D.** Modalità per la progettazione degli interventi - Art. 4 del Decreto attuativo:

- Comma 2 lett. ii): le "spese tecniche" oggetto di finanziamento, comprendono i costi sostenuti per analisi, progettazione (definitiva e esecutiva), redazione del piano di gestione e manutenzione e redazione del piano di monitoraggio?

- Comma 2 lett. n) e o): a chi compete la gestione delle aree boscate finanziate? In tutti i casi alla Città metropolitana? o al soggetto/Ente che presenta alla C.M. il progetto oggetto di finanziamento? o ai soggetti proprietari/gestori dei terreni? a chi compete l'attività di monitoraggio?

- Comma 3: le spese da sostenere per un eventuale incarico esterno di un professionista, ai fini del coordinamento dei lavori, possono essere incluse nei costi oggetto di finanziamento?

**13 R.** - Comma 2 lett. ii) - Sì, tutto compreso, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e dei recenti CAM (Criteri Minimi Ambientali) per il verde urbano, e comprende i costi di manutenzione per i primi 7 anni dopo l'impianto.

- Comma 2 lett. n) e o):

a) - la manutenzione, successiva ai 7 anni dopo l'impianto di competenza della ditta che mette a dimora gli alberi, spetta al soggetto giuridicamente competente (proprietario o gestore) che formalmente si impegna per iscritto, nel rispetto del piano di manutenzione con relativo al ciclo colturale. In caso di inadempienze, ne risponde e subentra in sostituzione la Città metropolitana che, presentando il progetto, si assume in ogni caso l'obbligo di gestione della nuova area verde, anche se la sua copertura economica è limitata ai suddetti primi sette anni di manutenzione.

b) - idem c.s. per l'attività di monitoraggio.

- Comma 3: sì, le spese da sostenere per un eventuale incarico esterno di un professionista, ai fini del coordinamento dei lavori, possono essere incluse nei costi oggetto di finanziamento.

**14 D.** Modalità di affidamento. Tenuto conto che le Città metropolitane (CM) possono selezionare i progetti ricevuti da terzi per il proprio territorio, nel caso di tale fattispecie, è possibile che le procedure di affidamento in relazione alle opere e agli interventi manutentivi nel caso in cui siano esternalizzati, possano essere in capo al soggetto terzo proponente, previo convenzionamento con la CM che presenterà il progetto al Ministero? In caso affermativo a quali disposizioni occorre attenersi? possono pertanto essere rendicontate spese effettuate da più soggetti?

**14 R.** No non è possibile. Il MATTM ha rapporto solo con le Città Metropolitane chiamate a presentare i progetti.

**15 D.** Modalità di rendicontazione.

a) La rendicontazione delle spese prevede una rendicontazione per progetto o cumulativa?

b) Se Città Metropolitana o altro soggetto si facesse carico della progettazione per tutti e 5 i progetti, potrebbe rendicontare la spesa in quota parte?

**15 R.** La rendicontazione avviene per singolo progetto.

**16 D.** Costi di manutenzione. I costi per la manutenzione per i primi sette anni dall'impianto sono costi ammissibili? Se sì, significa che possono essere rendicontati solo al termine del settimo anno? O come documento di prova può bastare un contratto attivato con la ditta incaricata della manutenzione?

**16 R.** Sì, sono costi ammissibili. Resta l'obbligo da parte della Città metropolitana di monitorare la manutenzione e, in caso di inadempienza, provvedere direttamente o con altra ditta da incaricare immediatamente.

**17 D.** Ausilio FAQ per la presentazione. È prevista la pubblicazione di FAQ? ed eventualmente quale pagina del sito del Ministero dobbiamo monitorare?

**17 R.** È prevista la pubblicazione di FAQ. Il relativo link è il seguente <https://www.minambiente.it/pagina/circolari-e-faq-forestazione-urbana> dove è altresì pubblicata una circolare interpretativa sul D.M. del 9 ottobre 2020.

**18 D.** Densità di impianto. È prevista una densità di impianto da rispettare?

**18 R.** La densità di impianto è di per sé una scelta progettuale legata alla destinazione d'uso e alla tipologia di bosco che si vuole realizzare. È bene tenere presente che il DM parla di "postime" e

che l'obiettivo principale è la realizzazione di foreste urbane e periurbane capaci di mitigare gli impatti della crisi climatica e dell'inquinamento.

**19 D.** Postime e sesto di impianto. Ci sono particolari tipologie di giovani piante da mettere a dimora? cosa si intende per *modelli spaziali di impianto il più possibile vicini al pattern naturale, compatibilmente con le successive cure colturali previste in progetto (art. 4 comma 2, lettera f del DM)?*

**19 R.** L'art. 4c risponde in modo esauriente a questa domanda: "è opportuno utilizzare in via preferenziale specie autoctone non allergeniche evitando di introdurre specie invasive o con problematiche di tipo fitosanitario"

Relativamente al modello spaziale di impianto "il più vicino possibile al pattern naturale" si intende "evitare una pattern di impianto di tipo agronomico tradizionale". Il DM consiglia di adottare un pattern il più possibile simile a quello dei boschi naturali tenendo comunque anche conto delle esigenze colturali.

**20 D.** Preparazione del terreno per la messa a dimora. La lavorazione del terreno per la messa a dimora delle giovani piante arboree deve seguire criteri specifici?

**20 R.** Il DM non entra nel merito delle scelte progettuali, tuttavia l'art.4 risulta essere una guida molto dettagliata per il progettista. In particolare, al punto 2 comma f) si richiede la descrizione analitica delle lavorazioni del suolo propedeutiche alla messa a dimora delle piante, elemento essenziale per assicurare il pronto attecchimento delle piante messe a dimora nonché il successivo sviluppo.

**21 D.** Collaudo finale e prima manutenzione. Trattandosi di messa a dimora di alberi per realizzare boschi urbano e periurbani ed essendo obbligatoria la manutenzione per almeno sette anni successivi all'impianto, con i relativi costi inseriti nel progetto di realizzazione dell'impianto, il collaudo finale quando è previsto?

**21 R.** Ad avvenuto, verificato e dimostrato successo della messa a dimora delle piante. Oltre ad un primo riscontro dopo un anno, si possono chiedere riscontri successivi (al terzo anno e al termine dei 7anni).

**22 D.** Art.3 comma 2, "*Ai fini dell'ammissibilità dei progetti è essenziale che, nell'ambito della forestazione, la superficie minima dell'intervento sia di almeno 3 ettari, anche non contigui, purché strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario. [...]*". Questa ultima frase significa che sono ammessi progetti che interessano due o più zone diverse dello stesso Comune purché presentate nello stesso progetto?

**22 R.** Sì, purché le diverse zone facciano parte di un "disegno progettuale" unico che le renda strutturalmente e funzionalmente integrate nello stesso progetto. Non basta inserirle nello stesso progetto. A titolo puramente esemplificativo si citano gli spazi divenuti nel tempo residuali interni a infrastrutture stradali e ferroviarie che potrebbero svolgere (oltre all'assorbimento del carbonio e alla rimozione del particolato) una importante funzione di connessione ecologico-forestale.

**23 D.** Ai sensi dell'allegato 2, punto 1, lettera B "*Interventi che contribuiscano a sostituire superfici impermeabili con superfici permeabili e inserimento in progetti di rigenerazione urbana e periurbana*", rientra la demolizione di un edificio pubblico non a norma?

**23 R.** Sì, il caso indicato è uno dei molteplici esempi di desigillazione dei suoli e, a riguardo, il proponente dovrà presentare tutte le autorizzazioni preventive necessarie.

**24 D.** Cosa si intende per impianti arborei di ciclo medio-lungo (Art. 1 D.M. 09.10.2020)?

**24 R.** Si intende la messa a dimora di specie arboree che hanno un ciclo di vita colturale di decenni, elemento considerato essenziale per la mitigazione della crisi climatica e la rimozione del particolato.

**25 D.** Relativamente al computo metrico ed elenco prezzi (Art. 4, comma 2, lettera a) D.M. 9/10/2020), oltre al prezzario regionale (aggiornamento 2019), piuttosto restrittivo relativamente agli aspetti del verde, e quello della Camera di Commercio, esistono altri elenchi prezzi che possono essere presi in considerazione? Ha valenza quello del Comune Capoluogo della Città Metropolitana?

**25 R.** Sì, purché siano prezzari ufficiali, pubblicati e attinenti alla realtà territoriale interessata dall'intervento e fatte proprie dalle singole amministrazioni.

**26 D.** La presenza di un tecnico forestale in fase di coordinamento dei lavori è indispensabile anche nei casi di incrementi di alberature con disposizione non strettamente a bosco naturale?

**26 R.** L'art. 4 comma 3 del decreto prevede un Gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare coordinato da un esperto in scienze agro-forestali in quanto competente per garantire le fasi colturali di impianto e di manutenzione.

**27 D.** Nel caso in cui il singolo progetto superi il costo complessivo pari a 500.000€ (Iva compresa) è possibile prevedere un co-finanziamento pubblico/privato?

**27 R.** Sì è possibile, mantenendo al di sotto del suddetto limite di 500.000€ (Iva compresa) l'importo parziale del progetto che resta a carico del Ministero e purché il progetto risponda alle richieste del DM.

**28 D.** Nel caso in cui il singolo progetto superi il costo complessivo pari a 500.000€ (Iva compresa) è possibile prevedere la realizzazione del progetto attraverso stralci funzionali e chiedere il finanziamento solo sul primo?

**28 R.** E' possibile soltanto se lo stralcio funzionale è di per sé un progetto che risponde alle richieste del DM ed è coerente con quanto previsto per la valutazione (all.2).

**29 D.** Nel caso di un'area di intervento con superficie superiore ai 3 ettari la cui attuazione è oggetto di un accordo pubblico/privato in cui il progetto prevede la realizzazione di opere accessorie (arredo urbano, percorsi, superfici pavimentate etc.) a carico del privato e piantumazione degli impianti arborei diffusa su tutta l'area a carico del pubblico, al fine della valutazione della superficie (Criterio 1, lettera A), viene considerata la totalità dell'area di progetto o solo la quota parte di superficie su cui insiste l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento?

**29 R.** Viene considerata la totalità dell'area e si richiede che il Progetto di messa a dimora delle piante risponda a quanto richiesto dal DM e sia coerente con l'art.1.

**30 D.** Qual è il criterio di valutazione per l'inserimento dell'area oggetto dell'intervento di messa a dimora di alberi nella Rete ecologica locale (Allegato 2, criterio 1, lettera C, punto a)? Esiste un gradiente? Se sì qual è?

**30 R.** E' essenziale che esista una Rete ecologica locale formalizzata nella pianificazione Comunale e che l'intervento rientri in termini spaziali e funzionali in detta Rete ecologica o nel sistema del verde urbano previsto dalla pianificazione urbanistica e risponda alle finalità del DM.

**31 D.** Riguardo alla stima dei benefici in termini di assorbimento di CO<sub>2</sub> e rimozione di inquinanti atmosferici (Allegato 2, criterio 2, lettere B e C) è possibile avere indicazioni più specifiche sui modelli di computo di riferimento?

**31 R.** Può essere utilizzato qualsiasi metodo di stima o computo purché sviluppato da Enti e Istituti di ricerca pubblici italiani o di altri Paesi dell'UE e adeguatamente documentato. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si citano ISPRA, ENEA, CNR e gli Istituti Universitari quali Enti e Istituti di ricerca pubblici italiani.

Con riferimento alla stima dei benefici attesi in termini di assorbimento di CO<sub>2</sub>, oltre ai tanti riferimenti citati si allega anche il link alle Linee Guida dell'International Panel on Climate Change : <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>

**32 D.** In che modo viene valutato il criterio 3, lettera A, punti b e d? Esiste una distanza minima da considerare tra le aree oggetto di intervento e i punti d'interesse secondo i criteri "Aree collegate con TPL" e "Presenza di punti di interesse culturale e sociale"?

**32 R.** La presenza di collegamento con TPL è un elemento che può risultare più o meno importante in funzione della tipologia e degli obiettivi del Progetto.

I punti di interesse culturale e sociale si valutano solo se sono presenti internamente all'area di Progetto.

**33 D.** Cosa si intende con Governo multilivello, delibera CSVP 28/2019 (Criterio 3, lettera B)?

**33 R.** Per governance multilivello si intende la capacità di coordinamento tra enti a vario livello con il coinvolgimento della comunità locale per coordinare al meglio le attività di Progetto.